

CIRCOLARE N° 7 DEL 15 - 5 - 2012

Oggetto: Decreto legge n° 16/2012 – misure anticrisi

Sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo è stato pubblicato il decreto legge di cui all'oggetto. Nel seguito ve ne diamo una rapida sintesi

Art. 1 – rateizzazione debiti tributari

Comma 1: viene abrogato il comma 7 dell'articolo 3-bis del D. Lgs. 462/97 il quale prevedeva che in caso di decadenza dalla rateizzazione per il pagamento delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità, il debito residuo non potesse essere oggetto di ulteriore rateizzazione. Per effetto dell'abrogazione, invece, al momento del ricevimento della cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo, il debitore potrà richiedere all'agente della riscossione la rateizzazione prevista dall'art. 19 DPR 602/73.

Comma 2: viene modificato il sistema di rateizzazione previsto dall'art. 19 DPR 602/73. Con le modifiche apportate viene previsto:

- che sia possibile ottenere un piano di ammortamento a rata crescente
- che si possa evitare la decadenza dal piano di ammortamento in seguito al mancato pagamento della prima rata o di due rate, ma solo in caso di omesso versamento di due rate consecutive
- che è inibita la possibilità di iscrivere ipoteca in seguito alla richiesta di rateizzazione

Comma 3: i piani di rateizzazione già concessi non subiscono mutamenti. Se, in seguito al peggioramento delle condizioni economiche, i contribuenti non sono più in grado di rispettare la rateizzazione, potranno chiedere una rateizzazione in proroga anche a rata crescente.

Comma 4: per i crediti degli enti pubblici dello Stato, i debitori che versino in condizioni di obiettiva difficoltà economica, potranno chiedere la rateizzazione in rate costanti o variabili. Questa disposizione non trova applicazione nei confronti degli enti previdenziali.

Commi 4 bis - 4 ter - 4 quater: con i commi in esame viene disposto che il soggetto pubblico che deve effettuare pagamenti a favore di soggetti privati che siano anche debitori d'imposta, deve comunque effettuare il pagamento di quando dovuto in eccedenza rispetto al credito vantato verso il soggetto destinatario del pagamento.

Comma 5: in base alla normativa vigente, i contribuenti che usufruiscono di rateizzazioni dei debiti tributari, sono esclusi dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici in quanto considerati inadempienti. Con la modifica introdotta tale esclusione viene meno.

Art. 2 – comunicazioni e adempimenti formali

Comma 1: secondo l'attuale normativa per accedere ad alcuni regimi fiscali speciali o per beneficiare di particolari benefici tributari gli interessati devono, preliminarmente, effettuare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Con le modifiche introdotte dalla presente legge si tende a salvaguardare la scelta operata dal contribuente che presenta la comunicazione tardivamente, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e, comunque, prima dell'inizio dell'attività di accertamento. E' richiesto il pagamento della sanzione prevista dall'art. 11, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 471/97 nella misura minima ivi prevista (Euro 258,00) senza possibilità di compensazione.

Comma 2: si procede ad una sostanziale sanatoria delle domande per accedere al beneficio del 5 per mille che sono state presentate tardivamente.

Commi 3 e 3 bis: riguarda le imprese che accedono al consolidato fiscale nazionale.

Si ricorda che ciascun soggetto compreso nel c.d. "perimetro di consolidamento" può cedere i crediti utilizzabili in compensazione fino all'importo di Euro 516.456,90 Euro su base annua. La consolidante potrà utilizzare i crediti ricevuti in compensazione con l'IRES di gruppo.

Con i commi in esame vengono rimossi alcuni vincoli alla cessione dei crediti d'imposta all'interno del consolidato fiscale. Per tutte le eccedenze cedute (non solo IRES ma anche di altre imposte), viene ora previsto che la mancata indicazione, nella dichiarazione dei redditi, degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non causa l'inefficacia della cessione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tuttavia si applica la sanzione di 2.065 Euro. Per il principio del favor rei la norma si applica anche alle violazioni commesse precedentemente alla sua entrata in vigore.

Inoltre è stato definitivamente chiarito che la cessione delle eccedenze a credito di imposte può essere fatta a favore di una qualsiasi delle imprese partecipanti al consolidamento e non necessariamente alla consolidante.

Comma 4: lettere d'intenti

Per le imprese con le liquidazioni IVA trimestrali l'invio delle lettere d'intenti diventa trimestrale anziché mensile

Comma 4 bis: collegi universitari e IVA

Con il comma in esame viene specificato che l'esenzione da IVA prevista dall'art. 1, comma 604 della Legge 296/2006 riguarda solo i collegi universitari gestiti da enti che operano esclusivamente nell'ambito di alloggi e residenze che hanno la finalità di ospitare gli

studenti universitari, nonché di offrire anche agli altri iscritti all'Università servizi di supporto alla didattica, alla ricerca, alle attività culturali e ricreative.

Comma 5: viene modificata la normativa sulle dichiarazioni per le imprese in liquidazione.

In base alla disciplina civilistica la liquidazione può essere revocata se sussistono le seguenti condizioni:

- viene rimossa la causa di scioglimento
- la decisione deve essere presa dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'atto costitutivo (prima del D. Lgs 6/2003 era richiesta l'unanimità).

La revoca della liquidazione ha efficacia retroattiva nel senso che retroagisce dal momento in cui essa aveva avuto efficacia.

A livello fiscale la questione trova differenti conseguenze in relazione al momento in cui interviene la revoca della liquidazione.

Se la revoca interviene prima del termine per la presentazione della dichiarazione relativa alla frazione di esercizio precedente alla messa in liquidazione non si pone alcun problema: si presenta un'unica dichiarazione per l'intero esercizio come se la liquidazione non fosse mai stata deliberata.

Se, invece, è già stata presentata una o più dichiarazioni intermedie, sussisteva il dubbio se occorresse comunque presentare la dichiarazione di fine liquidazione (e quindi considerare provvisorie le dichiarazioni intermedie già presentate) o se, invece, tale adempimento fosse superfluo e, quindi, le dichiarazioni intermedie dovessero essere considerate definitive.

La nuova normativa prevede che le dichiarazioni intermedie già presentate debbano essere considerate definitive sia per quanto riguarda la quantificazione dei redditi sia relativamente all'entità delle imposte versate.

Comma 5 bis: solidarietà dell'appaltatore e del subappaltatore in materia di versamenti IVA, ritenute, contributi previdenziali.

La normativa ante modifica prevedeva che l'appaltatore rispondesse per l'omesso versamento di alcuni tributi e contributi eventualmente non versati dal subappaltatore.

Con le modifiche apportate in questa sede, viene ora previsto che il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, dell'IVA nonché dei contributi previdenziali e assistenziali scaturenti dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento.

Circa i poteri di controllo che il committente ha nei confronti dell'appaltatore e quest'ultimo nei confronti dei subappaltatori occorre fare alcune precisazioni:

- per quanto riguarda il versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché del contributo INAIL, la normativa non innova se non allargando la platea dei soggetti tenuti al controllo, ora è responsabile anche il committente. Pertanto valgono i comportamenti già consolidati in tale materia ovvero che i soggetti tenuti a tali versamenti debbono dimostrare attraverso l'esibizione del modello F24 di aver effettivamente versato (anche mediante compensazione) quanto dovuto. In materia di contributi previdenziali l'obbligo di dimostrare l'avvenuto pagamento si adempie attraverso l'esibizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva).
- diverso è il discorso per quanto riguarda l'IVA. Infatti per i vari soggetti che "a cascata" dal committente in giù sono obbligati al versamento dell'IVA è difficile verificare che l'imposta versata sia effettivamente quella dovuta. Vari fattori giocano in tale conteggio, prima di tutto l'IVA a credito che ogni soggetto ha diritto a portare in detrazione dall'IVA riscossa sulle fatture attive. E' quindi materialmente impossibile procedere al controllo che l'IVA versata sia quella evidenziata sulle fatture attive che il committente ha ricevuto dall'appaltatore e quest'ultimo dai suoi subappaltatori.
- sia per quanto riguarda i versamenti delle trattenute IRPEF sia per quelli dell'IVA esiste inoltre l'ulteriore complicazione dei crediti pregressi che vengono utilizzati in "compensazione verticale" e che, quindi, non possono essere verificati nel modello F24

Comma 6: modifiche alla disciplina delle comunicazioni delle operazioni rilevanti. Con decorrenza dal 1° gennaio 2012 tale comunicazione viene sostanzialmente trasformata in un elenco clienti/fornitori. Infatti è possibile comunicare l'importo complessivo delle operazioni attive o passive effettuate nei confronti di un medesimo soggetto. Inoltre viene rimosso il limite di Euro 3000 al di sotto del quale le operazioni non andavano comunicate. In pratica è ora possibile (per le comunicazioni da inviare entro il 30/4/2012 con riferimento al 2011) inviare tutte le operazioni anche se di importo inferiore a Euro 3000. La disposizione che prevede l'accorpamento delle operazioni effettuate nei confronti di un medesimo soggetto si applica a partire dagli elenchi relativi al 2012 che verranno inviati nel 2013.

Comma 6 bis: cessione dei contratti di leasing.

Le condizioni per l'applicabilità del regime del margine di cui all'art. 36 DL 41/95 sono le seguenti:

- deve trattarsi di beni mobili
- il bene oggetto della vendita deve essere stato precedentemente acquistato presso un privato o presso un soggetto che al momento del precedente acquisto non si è potuto detrarre l'IVA

In presenza delle suddette condizioni, nella successiva rivendita, invece di applicare l'IVA sull'intero prezzo di cessione, il cedente può scegliere di applicarla solo sulla differenza tra il prezzo di vendita e quello del precedente acquisto.

Con il comma in esame l'applicabilità (opzionale) del regime del margine viene estesa anche alla cessione del contratto di leasing.

Comma 8: comunicazione delle operazioni con imprese domiciliate nei Paesi black list. Viene previsto che la comunicazione debba essere fatta soltanto per le operazioni d'importo superiore ad Euro 500,00

Commi 9-10: imposte sulla produzione e sui consumi. Riguarda i settori della produzione e deposito dei prodotti energetici, dell'alcole e delle bevande alcoliche. Viene previsto un maggior utilizzo delle comunicazioni telematiche e l'abolizione della documentazione cartacea.

Comma 11: settore birraio artigianale ovvero con produzione non superiore a 10 mila ettolitri annui. Viene modificato il sistema di monitoraggio della produzione

Comma 13: officine di produzione di energia elettrica. Vengono semplificati gli adempimenti a carico delle imprese che producono energia da fonti rinnovabili per uso proprio.

Comma 13 ter: modifiche alla normativa IVA per le agenzie di viaggio.

La norma estende il regime di non obbligatorietà dell'emissione della fattura anche alle attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi simili, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo.

Art. 3 – facilitazioni per imprese e contribuenti

Commi 1-2- 2 bis: limitazioni all'uso del contante. Viene previsto che per i cittadini stranieri che eseguono acquisti di beni o di prestazioni di servizi legati al turismo presso commercianti al minuto italiani non si applichi il limite di 1000 Euro all'uso del contante. Il limite viene fissato in Euro 15.000.

Le operazioni coinvolte sono:

- prestazioni fornite da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico o in spacci interni,
- prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate da pubblici esercizi
- prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito
- prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico
- prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi rese da aziende o istituti di credito
- prestazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per l'organizzazione di pacchetti turistici

Il commerciante deve acquisire copia del documento di riconoscimento del cliente estero, deve depositare in banca l'incasso unitamente alla copia dello scontrino o della fattura emessa.

Il cedente o prestatore di servizi che intende aderire alla disciplina fiscale sopra esposta dovrà inviare apposita comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate in cui dovrà indicare il conto corrente che intenderà utilizzare per le transazioni in questione.

Commi 3-4-4 bis-4 ter : pagamenti di stipendi e pensioni in contanti. L'obbligo di effettuare i pagamenti esclusivamente tramite il canale bancario o con strumenti di pagamenti elettronici viene posticipato al 1° luglio 2012.

Comma 4 quater: contribuenti minori

Le soglie per i contribuenti minori relative alle liquidazioni trimestrali vengono innalzate nel modo seguente:

- per i contribuenti che effettuano esclusivamente prestazioni di servizi da 600 milioni di lire ad Euro 400.000
- per tutti gli altri da 1 miliardo di lire ad Euro 700.000

Comma 5: pignorabilità dello stipendio e della pensione

Vengono modificati gli importi per i quali l'Agente della riscossione può procedere a pignoramento. Per importi fino a 2500 Euro la parte pignorabile sarà pari ad un decimo, sull'eccedenza fino a 5000 Euro la parte pignorabile è ora fissata nella misura massima di un settimo.

Comma 6: iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per debiti erariali.

Viene modificato l'art. 77 del DPR 600/73 in materia di espropriazione immobiliare fissando la soglia di Euro 20.000 quale unico limite al di sotto del quale non è possibile avviare l'espropriazione immobiliare né procedere all'iscrizione di ipoteca.

Comma 6 bis: determinazione del reddito di lavoro dipendente

Mediante modifica dell'art. 51 del TUIR viene previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i servizi erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari

Commi 8-9: Viene introdotta la possibilità, a scelta del contribuente, di dedurre i costi relativi a contratti con corrispettivi periodici, alternativamente in base alle seguenti regole:

- secondo gli ordinari criteri di competenza
- con riferimento alla data di registrazione ai fini IVA della fattura.

Comma 10: viene previsto che per importi di tributi, sanzioni e interessi non si proceda né all'accertamento né all'iscrizione a ruolo se d'importo inferiore a 30 Euro

Comma 16 quater: in materia di deduzione delle spese di manutenzione dei beni ammortizzabili

Viene parzialmente modificato il criterio di calcolo della quota di deducibilità delle manutenzioni sui beni strumentali ammortizzabili. In particolare viene abolito il ragguaglio ad anno per i beni acquistati o venduti nel corso di un esercizio. D'ora in poi la base imponibile per il conteggio della quota del 5% farà riferimento esclusivamente al valore dei beni esistenti al 1° gennaio di ciascun anno. In tal modo i beni acquistati durante l'esercizio rileveranno a partire dall'esercizio successivo e quelli venduti rileveranno per l'intero esercizio alla base imponibile. Tale nuovo metodo di calcolo si applica all'esercizio in corso al 29/4/2012.

Comma 16 sexies: imposta comunale sulla pubblicità

Il comma in esame prevede che entro il 31 maggio 2012 debba essere emanato apposito decreto del Ministro dell'Economia che regolamenti l'applicazione dell'imposta di pubblicità sui marchi apposti sulle gru e sulle macchine da cantiere.

Art. 3 bis – accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore

Art. 3 ter – norma di interpretazione autentica

Viene fornita l'interpretazione autentica di una norma in materia di accise sui carburanti destinati alle navi

Art. 3 quater – termini per gli adempimenti fiscali

Viene definitivamente disposto che i versamenti in scadenza dal 1° al 20 agosto, sono automaticamente prorogati al 20 agosto senza alcuna maggiorazione.

Art. 3 quinquies – Misure urgenti per l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio e in materia di contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive

Art. 3 sexies – Disposizioni in materia di imposte sui voli e sugli aeromobili

Art. 4 – fiscalità locale

Comma 1 bis – in materia di fideiussioni per gli immobili assoggettati alla cedolare secca

Viene disposto che alle fideiussioni prestate per i conduttori di immobili ad uso abitativo assoggettati alla cedolare secca non si applichino l'imposta di registro né di bollo

Comma 1 ter – in materia di fabbricati rurali siti nei territori montani

Sono esentati dall'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni montani o parzialmente montani.

Poiché vige la regola generale che l'IMU sostituisce l'IRPEF e relative addizionali, viene previsto che, invece, i redditi fondiari degli immobili esentati da IMU siano assoggettati ad IRPEF.

Comma 5 - in materia di IMU

Vengono apportate alcune modifiche alla normativa IMU:

- viene estesa alla società agricole l'agevolazione IMU già prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali
- nel caso i componenti di un medesimo nucleo familiare risiedano in immobili diversi, viene specificato che la detrazione IMU per l'abitazione principale spetta per un solo immobile
- la base imponibile IMU viene ridotta al 50% nei seguenti casi:
 - immobili d'interesse storico o artistico
 - fabbricati inagibili o inabitabili
- viene data la possibilità ai Comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
- viene data la possibilità ai Comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata

Commi 5 sexies - 5 septies – in materia di imposte sui redditi per gli immobili storici

I commi in esame rivoluzionano la determinazione del reddito per gli immobili d'interesse storico artistico eliminando ogni riferimento alla minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria ove si trova l'immobile e prevedendo la tassazione sulla base del reddito effettivamente percepito nel caso siano locati.

In definitiva la determinazione del reddito ai fini IRPEF e IRES è la seguente:

se l'immobile è posseduto da persone fisiche ed è sfitto si prende come base la rendita catastale indicata al catasto (rivalutata del 5%) aumentata di un terzo

se l'immobile è locato non in regime d'impresa la base imponibile è determinata dal maggior valore tra la rendita catastale (rivalutata del 5%) ed il 65% del canone di locazione annuo;

se l'immobile è posseduto da imprese e si tratta di immobile patrimoniale (non strumentale) le regole sono le stesse previste le persone fisiche. Tuttavia non si applica la maggiorazione di un terzo del reddito se l'immobile è vuoto.

se l'immobile è posseduto da enti non commerciali la base imponibile è data dal 50% del canone di affitto se locato o della rendita catastale se sfitto (senza applicazione della maggiorazione di un terzo per le unità abitative).

Le nuove norme si applicano dal 1° gennaio 2012, quindi in sede di determinazione del primo acconto delle imposte sui redditi (giugno 2012) bisogna già calcolare gli acconti applicando le nuove regole.

Comma 12: rimborso imposte dirette per l'IRAP.

La deducibilità integrale (ai fini delle imposte dirette) dell'IRAP sul costo del lavoro riguarda anche i periodi precedenti al 2011. Con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate verranno disposte le modalità di calcolo della deduzione e di presentazione dell'istanza di rimborso.

A tal fine bisognerà innanzitutto verificare che nei periodi interessati si siano sostenuti costi per lavoro dipendente e per interessi. Se entrambe le suddette voci di costo sono presenti, la deduzione analitica dell'IRAP sul costo del lavoro si aggiunge a quella forfettaria del 10%, se invece sono presenti solo costi per lavoro dipendente, bisognerà verificare se la deduzione analitica porti ad un importo superiore a quella forfettaria del 10%.

Il rimborso può essere chiesto in relazione all'IRAP pagata nei 48 mesi precedenti all'istanza di rimborso. Per i versamenti in acconto il termine decorre dal momento del versamento del relativo saldo. In pratica si può chiedere il rimborso sull'IRAP pagata dal 2007 al 2011 inclusi. Il rimborso avverrà sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze per cui conviene affrettarsi a calcolare gli importi da chiedere a rimborso e prepararsi al fatidico "click day" sperando che le risorse non vengano esaurite dalle domande che verranno presentate nei primi minuti dal fatidico "start".

Comma 12 quinquies – in materia di IMU sulla casa coniugale dei coniugi separati

Viene disposto che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta dalla sentenza di separazione o divorzio, si intende in ogni caso a titolo di diritto di abitazione

Art. 4 bis – modifiche al regime di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi dei canoni di leasing

Art. 4 ter – Patto di stabilità interno "orizzontale nazionale" e disposizioni concernenti il personale degli enti locali

Art. 5 – studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalità, Equitalia Giustizia

Comma 1: viene differito dal 31/3 al 30/4 il termine per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale le integrazioni agli studi di settore applicabili per il 2011 al fine di tener conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riferimento a determinati settori o aree territoriali o per aggiornare li indicatori di coerenza economica o di normalità economica.

Art. 6 – attività e certificazioni in materia catastale

Art. 7 – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Art. 8 – misure di contrasto all'evasione

Commi 1-2-3: deducibilità costi da reato. Ai sensi dell'attuale disciplina di cui al comma 4 bis, dell'art. 14 della legge 537/93, nella determinazione del reddito d'impresa non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato. La modifica apportata si propone di sostituire l'attuale versione con una più adeguata alla finalità di inibire in modo inequivoco la deducibilità di tali componenti negativi. In caso di assoluzione definitiva compete il rimborso della maggiori imposte versate in conseguenza dell'ineducibilità.

Commi 4-5: modifiche agli accertamenti induttivi da studi di settore.

La normativa in materia di accertamenti induttivi "puri" cioè basati su semplici indizi e non su presunzioni gravi, precise e concordati, quale risulta dall'insieme delle varie disposizioni normative (incluse le varie manovre del 2011 e del 2012 fino alla presente) è la seguente:

l'accertamento induttivo "puro" è possibile nei seguenti casi:

- omessa compilazione del modello degli studi di settore

- indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti
- in caso di infedele compilazione dello studio di settore quando sussista una delle seguenti condizioni:
 - ❖ scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati applicando gli studi di settore superiore al 15% di quelli dichiarati
 - ❖ scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati applicando gli studi di settore superiore ad Euro 50.000

Comma 7: violazioni antiriciclaggio.

Con il comma in esame viene modificato il regime delle comunicazioni che i soggetti destinatari della normativa (intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili) debbono effettuare nel caso ravvisino infrazioni nei comportamenti dei rispettivi clienti. I suddetti soggetti, infatti, devono inviare la comunicazione la Ministero delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. Con la modifica apportata all'Agenzia delle Entrate viene sostituita la Guardia di Finanza.

Comma 9: chiusura partite IVA inattive

Viene nuovamente riproposto il problema della chiusura delle partite IVA inattive mediante modifica dell'art. 35 DPR 633/72 che, sul punto, era appena stato modificato dal DL 98/2011 del luglio 2011.

L'agenzia delle Entrate invierà apposita comunicazione ai titolari di Partita IVA che, pur essendovi obbligati, non hanno presentato la dichiarazione IVA. Contestualmente verrà proposto il pagamento della sanzione ridotta di Euro 172 anziché quella ordinaria di Euro 516 prevista nel caso di omissione delle comunicazioni previste dal citato art. 35. La partita IVA verrà chiusa d'ufficio se il contribuente non presenta motivazioni valide e la sanzione detta verrà iscritta a ruolo in caso di omesso versamento.

Sempre ad opera del comma 9 in esame viene introdotto nel decreto IVA (DPR 633/72) il nuovo art. 35 quater il quale consente all'Agenzia delle Entrate di rendere disponibile a chiunque la possibilità di verificare la validità dei numeri di partita IVA. Il servizio fornirà sia le informazioni relative allo stato di attività del partita IVA (aperta o cessata) sia la denominazione del soggetto titolare.

Comma 10 – imposta di registro sugli affitti - decadenza

Viene previsto che il termine di decadenza per l'accertamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione dovuta per le annualità successive alla prima nonché in occasione delle cessioni, risoluzioni e proroghe è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato

Comma 10 bis – procedura di registrazione telematica dei contratti di locazione

Il DPR 404/2001 prevedeva l'obbligo di registrazione telematica dei contratti di locazione, risoluzioni rinnovi ... per i possessori di un numero di unità immobiliari superiore a 100. Tale obbligo viene ora previsto per tutti i possessori di oltre 10 unità immobiliari.

Comma 11: abrogazione del regime contabile della tracciabilità. L'art. 14, comma 10, della Legge 183/2011 prevede che i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possano sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili. Tale disposizione viene ora abrogata.

Comma 12: accertamenti esecutivi. Poiché ai sensi degli articoli 29 e 30 del DL 78/2010 gli accertamenti notificati a partire dal 1° aprile 2012 sono automaticamente esecutivi e autorizzano Equitalia a provvedere alla riscossione coattiva in caso di mancato pagamento, viene ora previsto che l'agente della riscossione (Equitalia) debba inviare una comunicazione con raccomandata al debitore per informarlo della presa in carico delle somme da porre in riscossione.

Commi 13-16: modifiche all'imposta di bollo sulle attività finanziarie scudate o detenute all'estero.

Con i commi in esame vengono introdotte alcune modifiche alla normativa sull'imposta di bollo straordinaria e speciale nonché sulla tassazione degli immobili all'estero.

Imposta di bollo

L'imposta di bollo sui valori scudati (speciale e straordinaria) è stata oggetto di ripetuti interventi e viene ulteriormente modificata dalla norma in esame. Allo stato attuale l'imposta di bollo speciale sui valori scudati viene stabilita nel modo seguente:

2012: 10 per mille
 2013: 13,5 per mille
 dal 2014 : 4 per mille.

L'imposta speciale colpisce ogni anno il valore delle attività "scudate" che ancora godono del regime di segretezza (ai fini dell'art. 32 DPR 600/73 -accertamento imposte sui redditi – e dell'art. 51 DPR 633/72 in materia di accertamento ai fini IVA) mentre l'imposta straordinaria colpisce, una tantum, i prelievi dai conti segreti che sono stati effettuati nel periodo dal 1° gennaio al 6 dicembre 2011.

Detti importi sono dovuti per il fatto che le attività emerse o rimpatriate godano tuttora del regime di segretezza.

L'applicazione ed il versamento (entro il 16 luglio di ogni anno) dell'imposta di bollo viene effettuata dall'intermediario. Con riguardo al 2012 il valore dei beni segreti deve essere assunto con riferimento alla data del 6 dicembre 2011, per gli anni successivi si fa riferimento alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Immobili all'estero

La normativa sugli immobili situati all'estero, introdotta dal DL 201/2011, viene parzialmente modificata.

In particolare (solo per gli immobili posseduti in un Paese UE) viene previsto che:

- il pagamento non sia dovuto se l'imposta dovuta non supera l'importo di 200 Euro prima della deduzione delle imposte patrimoniali e sui redditi eventualmente pagate nel paese ove si trova l'immobile
- la seconda modifica introduce specifiche modalità di determinazione del valore su cui è calcolata l'imposta. La base imponibile è quella utilizzata nel Paese estero ai fini dell'assolvimento delle imposte patrimoniali ivi previste.
- viene ridotta la percentuale di tassazione dallo 0,76% allo 0,4% per gli immobili di proprietà dei soggetti che lavorano all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa, per un ente locale e per le persone che lavorano presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia. Tale riduzione riguarda esclusivamente l'immobile adibito ad abitazione principale all'estero. Inoltre viene prevista un'ulteriore detrazione di 200 Euro e di 50 Euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni che sia dimorante all'estero presso la suddetta abitazione.
- l'importo complessivo di tutte le detrazioni non può comunque superare la cifra di 400 Euro.

Come già detto le agevolazioni previste dai punti precedenti non operano per gli immobili posseduti al di fuori del territorio dell'Unione Europea

Si ricorda che la tassazione degli immobili all'estero, molto sinteticamente, è regolata dai seguenti principi:

- l'imposta è dovuta esclusivamente dalle persone fisiche residenti in Italia (sono quindi esclusi gli immobili appartenenti alle società). Sono invece compresi i cittadini stranieri residenti in Italia
- il primo anno di applicazione è il 2011
- il termine per il versamento coincide con quello dell'IPERF a saldo per il 2011

Comma 16 bis – in materia di quadro RW della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Viene disposto che l'indicazione dei beni posseduti all'estero e dei relativi flussi non deve essere effettuata qualora le attività finanziarie e patrimoniali siano affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti.

Commi 18-21: compensazione dei crediti IVA. Viene modificato l'art. 10 del DL 78/2009 che prevede la possibilità di utilizzo in compensazione del credito IVA con altri debiti per importi superiori a Euro 10.000 soltanto a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA (autonoma o in Unico). Tale limite viene ora abbassato ad Euro 5.000

In pratica occorre presentare la dichiarazione IVA prima di poter procedere alla compensazione di importi superiori ad Euro 5.000. Nel conteggio dell'importo massimo compensabile bisogna tener conto anche di eventuali compensazioni già effettuate dal 1° gennaio 2012 (provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16-3-2012).

Si ricorda che per l'utilizzo del credito IVA in compensazione di altri tributi d'importo superiore ad Euro 15.000, oltre alla presentazione della dichiarazione IVA è previsto che la stessa sia munita del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 241/97. Resta sempre libera invece la cosiddetta "compensazione verticale" ossia l'utilizzo del credito IVA per compensare debiti IVA sorti successivamente.

Riepilogando, quindi, la situazione definitiva è la seguente:

- compensazioni "verticali" (IVA da IVA): sempre ammesse senza alcun limite d'importo
- compensazioni "orizzontali" (credito IVA con altri debiti d'imposta):
 - completamente libere fino a 5.000 Euro annui
 - dopo aver presentato la dichiarazione IVA per importi fino a 15.000 Euro annui
 - dopo aver presentato la dichiarazione IVA munita del visto di conformità per importi superiori a 15.000 Euro fino a 516.456,90. Tale importo verrà aumentato a 700.000 Euro ma allo stato attuale manca il provvedimento ufficiale.

Si ricorda che l'effettuazione di compensazioni in violazione delle suddette regole verrà sanzionata come "omesso versamento" con la sanzione del 30%.

Sempre in materia di limiti alle compensazioni "orizzontali" si ricorda che l'art. 31 del DL 78/2010 vieta la compensazione in presenza di debiti erariali scaduti e non pagati d'importo superiore a 1.500 Euro. I tributi erariali sono le imposte dirette, l'IVA, l'IRAP, l'imposta di registro Invece non sono tributi erariali i contributi INPS, il canone per la televisione, le multe per infrazioni al codice della strada ...

Comma 22: accessi nei locali degli enti non commerciali. Poiché i locali utilizzati dagli enti non commerciali, in base alla disciplina vigente, sono assimilati alle abitazioni private, per effettuare un accesso gli enti verificatori devono munirsi preventivamente dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica. La norma in esame assimila detti locali a quelli utilizzati dalla società commerciali eliminando quindi l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica e, quindi, rendendo più facili gli accessi.

Art. 9 – potenziamento dell'accertamento in materia doganale

Art. 10 – potenziamento dell'accertamento in materia di giochi

Art. 11 – modifiche in materia di sanzioni amministrative

Commi 1-3: comunicazione delle minusvalenze su partecipazioni. Con il DL 203/2005 (con l'art. 5 quinquies) era stato introdotta una particolare norma che prevede l'indeducibilità delle minusvalenze conseguite in sede di cessione delle partecipazioni non PEX fino a concorrenza con l'importo dei dividendi percepiti nei 36 mesi precedenti. Al fine di agevolare l'Amministrazione finanziaria nel controllo della suddetta normativa era stata prevista un'apposita comunicazione da inviare all'Agenzia delle entrate per comunicare le minusvalenze su partecipazioni non PEX d'importo superiore ad Euro 50.000. La norma prevedeva altresì la totale indeducibilità della minusvalenza in caso di omessa o incompleta comunicazione.

Con il comma in esame la previsione dell'indeducibilità della minusvalenza in caso di omessa o infedele comunicazione della medesima viene abolita. Al suo posto viene introdotta una specifica sanzione (art. 11 D. Lgs 471/97, comma 4 bis) in misura pari al 10% della minusvalenza non comunicata o comunicata irregolarmente. Per la suddetta sanzione è previsto un minimo di Euro 500 ed un massimo di Euro 50.000

Comma 4: modifiche al regime sanzionatorio dei diritti di confine.

Viene sostituito l'art. 303 del DPR 43/1973 (TU delle disposizioni legislative in materia doganale). La nuova versione prevede che se i diritti di confine accertati sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione di almeno il 5% le sanzioni amministrative vengano calcolate nel modo seguente:

- a) per diritti fino a 500 Euro la sanzione è da 103 a 500 Euro
- b) per diritti fino a 100 Euro la sanzione è 1000 a 5000 Euro
- c) per diritti fino a 2000 Euro la sanzione è da 500 a 15000 Euro
- d) per diritti fino a 3999,99 Euro la sanzione è da 15000 a 30000 Euro
- e) per diritti d'importo superiore la sanzione è da 30.000 fino a 10 volte l'ammontare dei diritti stessi.

Commi 5-6: modifiche al regime sanzionatorio per le accise.

In materia di accise sui prodotti energetici, dell'alcool, delle bevande alcoliche e dell'energia elettrica gli artt. 50 e 59 del D. Lgs 504/1995 prevedono una serie di dichiarazioni a carico dei soggetti produttori e distributori autorizzati a trattare i suddetti prodotti. Tali dichiarazioni vengono prese a base per l'effettuazione dei successivi controlli. Poiché le sanzioni precedentemente irrogate per le ipotesi di incompleta o errata dichiarazione erano irrisorie, con la presente disposizione le stesse vengono notevolmente innalzate. A fronte delle precedenti sanzioni previste con un minimo di 258 Euro ed un massimo di 1549 Euro, viene ora previsto un minimo di 300 Euro ed un massimo di 30.000 Euro.

Comma 7: inasprimento sanzioni catastali. In base all'art. 19, comma 10 del DL 78/2010 i fabbricati ex rurali non accatastati che siano oggetto di accertamento da parte dell'Agenzia del Territorio vengono accatastati d'ufficio con relativa attribuzione di una rendita presunta. Il comma in esame stabilisce a carico dei contribuenti l'obbligo di presentare apposita richiesta di accatastamento entro 120 giorni dalla pubblicazione del comunicato con cui si dà notizia dell'avvenuta affissione all'albo pretorio degli atti di attribuzione della rendita. I contribuenti che omettono tale richiesta saranno colpiti dalla sanzione prevista dall'art. 2, comma 12 del D. Lgs 23/2011.

Comma 8: sanzioni sul traffico valutario. La normativa sul monitoraggio fiscale è stata profondamente modificata ad opera del D. Lgs. 195/2008 con particolare riferimento ai movimenti transfrontalieri di denaro contante. Tra le varie norme contenute nel citato decreto viene previsto che il trasporto al seguito di denaro contante in ingresso o in uscita dal territorio nazionale per importi superiori ad Euro 10.000 deve essere dichiarato all'Agenzia delle Dogane con obbligo di fornire dati e informazioni relativamente al dichiarante, all'origine del denaro ed al suo utilizzo all'estero.

I soggetti destinatari della normativa sono le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali.

Le attività di controllo sono demandate all'Agenzia delle Dogane, alla Guardia di Finanza.

Con la norma in esame vengono modificate le disposizioni in materia di sequestro, sanzioni e oblazione.

Sequestro.

La vecchia normativa prevedeva il sequestro del denaro nel limite del 40% dell'importo eccedente i 10.000 Euro. Con le modifiche di cui alla presente legge il sequestro deve essere effettuato nelle seguenti misure:

30% se l'eccedenza non supera Euro 10.000

50% dell'eccedenza in tutti gli altri casi.

Sanzioni

Le sanzioni previste vengono inasprite dalla norma in esame. Prima della modifica chi esportava importi superiori ad Euro 10.000 senza farne preventiva dichiarazione all'Agenzia delle Dogane veniva punito con la sanzione pecuniaria fino al 40% dell'importo eccedente la soglia di Euro 10.000 con un minimo di 300 Euro.

La nuova normativa prevede le seguenti soglie differenziate:

dal 10% al 30% se l'eccedenza non è superiore ad Euro 10.000

dal 30% al 50% se l'eccedenza supera Euro 10.000

Oblazione e cause preclusive

La vecchia normativa prevedeva la possibilità di sanare la sanzione con un'oblazione pari al 5% della somma eccedente 10.000 Euro con un minimo di 200 Euro.

La nuova versione prevede ora che l'oblazione possa essere versata con le seguenti misure:
5% del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 se l'eccedenza non è superiore ad Euro 10.000
15 % se l'eccedenza non supera Euro 40.000
nel caso l'eccedenza sia superiore ad Euro 40.000 non è possibile effettuare l'oblazione (precedentemente l'oblazione era preclusa se l'eccedenza era superiore ad Euro 250.000)
Parimenti l'oblazione è vietata se il trasgressore ne abbia già usufruito nei cinque anni precedenti.

Art. 12 – contenzioso in materia tributaria e riscossione

Art. 13 – norme di copertura

Art. 14 – entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Il decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

* * * * *

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento